

COMUNE DI MILAZZO (Provincia di Messina)

ORIGINALE di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Deliberazione N. 93 Propria (IMU). Del 29/10/2020 **APPROVATA**

L'anno duemilaventi, il giorno 29 del mese di ottobre, alle ore 17:20 in Milazzo, nella Casa Comunale, su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale come da avvisi scritti in data 27/10/2020 prot. N.69447, notificati in tempo utile a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta urgente.

All'appello, in apertura di seduta, risultano presenti:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
AMATO Antonino	X		MAGLIARDITI Maria	X	
ANDALORO Alessio	X		MAISANO Damiano	X	
BAGLI Massimo		X	OLIVA Alessandro	X	
BAMBACI Sebastiana	X		PELLEGRINO Alessia	X	
CAPONE Maurizio	X		PIRAINO Rosario	X	
COCUZZA Valentina	X		RIZZO Francesco	X	
CRISAFULLI Giuseppe	X		RUSSO Francesco	X	
DODDO Giuseppe	X		RUSSO Lydia	X	
FICARRA Francesco Danilo	X		SARAO' Santi Michele	X	
FOTI Antonio	X		SGRO' Santina	X	
ITALIANO Antonino	X		SINDONI Mario Francesco	X	
ITALIANO Lorenzo	X		SOTTILE Maria	X	

PRESENTI N. 23 ASSENTI N. 1

Partecipa il Segretario Generale: Dott.ssa Andreina MAZZU'.

Sono presenti il Sindaco Dott. MIDILI G. e gli Assessori ALESCI, MAGISTRI, CAPONE, NICOSIA, ROMAGNOLO, MELLINA e DE GAETANO.

Sono presenti i Revisori dei Conti Dott. GINEVRA e Dott. MARISCA.

Assume la presidenza il Presidente Avv. Alessandro OLIVA.

La seduta è pubblica.

INTERVENTI

In continuazione di seduta.

All'atto della trattazione dell'argomento di pari oggetto del presente verbale, sono **presenti 16** Consiglieri ed **8 assenti** (Amato, Andaloro, Bagli, Cocuzza, Crisafulli, Doddo, Italiano Lorenzo e Maisano).

Il **Presidente** introduce il **4° punto** iscritto all'O.d.g. avente per oggetto: "Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)" e dà lettura integrale della proposta e dei relativi pareri.

In merito alla proposta prende la parola l'Assessore **Mellina**, il quale precisa che la delibera in questione non è altro che un regolamento standard predisposto dalla passata amministrazione che consente al contribuente di avere una linea chiara non soltanto sulle modalità di pagamento, ma anche su tutte le modalità di esenzioni e/o agevolazioni.

Rassicura i Consiglieri che trattasi di un regolamento del tutto naturale.

Interviene il Dott. **Ginevra**, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, per evidenziare che nella predisposizione del regolamento in questione vi è un refuso e più precisamente all'articolo 12 "Rimborsi e compensazione" al 2° rigo è da intendersi articolo 11 e non articolo 10.

Dà atto che il Collegio ha espresso il parere favorevole alla proposta di delibera.

Prende la parola il Consigliere **Foti**, per chiedere al Segretario Generale se è il caso di aggiungere nel corpo della proposta delibera la proroga concernente il termine stabilito dalla Conferenza Stato/Città di approvazione del Bilancio di Previsione al 31 ottobre 2020.

- Il **Segretario Generale** ritiene che non sia il caso di andare ad apportare modifiche alla proposta in quanto il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è una disposizione di legge.
- Il Consigliere **Foti** anticipa, viste le spiegazioni della Segretaria e vista l'urgenza e il termine ultimo del 31 ottobre, il proprio voto favorevole alla proposta di delibera.

La Consigliera Magliarditi, nell'anticipare il voto favorevole del partito DIVENTERA' BELLISSIMA, vista anche l'urgenza del punto, coglie l'occasione per chiedere all'Assessore Mellina se è possibile eventualmente modificare in futuro il regolamento.

L'Assessore **Mellina** risponde positivamente alla domanda nel senso che nelle prossime settimane l'amministrazione s'impegnerà ad apportare delle modifiche migliorative al regolamento nell'interesse dei cittadini.

Il **Presidente**, non essendoci ulteriori interventi, pone ai voti la proposta di delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)";

VISTO che sulla superiore proposta sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO 1'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI 16;

CON VOTI 16 FAVOREVOLI unanimi espressi in forma palese per alzata e seduta

DELIBERA

Di APPROVARE la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)", che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.

Il **Presidente** pone in votazione la proposta di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente del Consiglio;

Visto l'art.12 della L.R. n. 41/1991 e succ.mod. ed int.;

con voti 16 FAVOREVOLI unanimi espressi in forma palese per alzata e seduta

DELIBERA

Di **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo.



CITTA' DI MILAZZO

I SETTORE – I SERVIZIO - U.O. N. 3 UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'Assessore Dott. Roberto Mellina nominato con determina Sindacale n. 29 del 21 ottobre 2020, avente la delega Bilancio e Tributi, prende atto della proposta avente oggetto "Approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)", e ne conferma la validità.

Milazzo 24 ottobre 2020



Assessore Dott. Roberto Mellina



COMUNE DI MILAZZO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 11/09/2020

IL PROPONENTE:

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

Premesso che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Visti:

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e ha altresì stabilito che l'imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima Legge 160/2019;
- l'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali disciplinano l'imposta municipale propria (IMU);
- l'art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le facoltà di regolamentazione dell'IMU di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell'imposta municipale propria;

Esaminato lo schema di regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (Imu), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Richiamati:

• l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del

bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente".

Dato atto che l'art. 138 del Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020, convertito in Legge 77 del 17.07.2020, allinea i termini per l'approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, quest'ultimo differito al 30 settembre 2020;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Imu;

Acquisiti:

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensì del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;
- il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del D.L. 174/2012;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento dell'IMU al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione confacente alle realtà economico, sociale ed ambientale, presenti in questo comune;

PROPONE di DELIBERARE

- 1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2. Di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto:
- a) di approvare il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dall'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, composto da n. 14 articoli, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- b) di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1º gennaio 2020;
- c) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del

- Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.L.gs. 360/98;
- d) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla *home page*, il presente provvedimento ed il regolamento allegato;
- e) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante comunicati stampa.
- 3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs. 267/2000.



IMU

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Anno 2020

Approvato con delibera di C.C. n.

del

INDICE

Articolo 1 - Oggetto	3
Articolo 2 - Abitazione principale e pertinenze	_ 3
Articolo 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili	3
Articolo 4 - Aree fabbricabili divenute inedificabili	4
Articolo 5 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disal che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari	
Articolo 6 - Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili	4
Articolo 7 - Versamenti effettuati da un contitolare	5
Articolo 8 - Differimento del termine di versamento	5
Articolo 9 - Esenzione immobile dato in comodato	5
Articolo 10 - Versamenti minimi	5
Articolo 11 - Interessi moratori	6
Articolo 12 - Rimborsi e compensazione	6
Articolo 13 - Accertamento esecutivo e rateazione	6
Articolo 14 - Entrata in vigore del regolamento	6

Articolo 1 - Oggetto

- 1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
- 2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

Art. 2 - Abitazione principale e pertinenze

- 1. Agli effetti dell'applicazione in materia di imposta municipale propria per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare di categoria catastale A (escluso A/10 Uffici e studi privati), nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
- 2. Sono definite pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. L'assimilazione della pertinenza all'abitazione cui è asservita opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Articolo 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

- 1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali di riferimento deliberati dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno o comunque entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione, in applicazione della facoltà di cui all'articolo 1, comma 777 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno.
- 2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato.
- 3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato.
- 4. Al lotto di terreno che presenta una possibilità edificatoria condizionata per le ridotte dimensioni o per la particolare configurazione topografica o per la presenza di determinati vincoli, fisici o urbanistici, può essere riconosciuta una riduzione fino all'80 per cento del valore predeterminato dalla Giunta comunale, da graduarsi in ragione del vincolo. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area e sia oggetto di edificazione dalla data di inizio dei lavori di edificazione non verrà applicata la riduzione e la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui ai commi precedenti.
- 5. In caso di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del DPR 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera,

fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per la valutazione dell'area fabbricabile, con la delibera di cui al comma 1, la Giunta Comunale può individuare dei valori di riferimento, tenendo conto della destinazione e della zona.

6. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia.

Articolo 4 - Aree fabbricabili divenute inedificabili

- 1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
- 2. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
- 3. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore dell'area edificabile.
- 4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma I del presente articolo.

Articolo 5 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.

Articolo 6 - Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

- 1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
- 2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380.
- 3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
- 4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
 - a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione:
 - b) da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui al comma 2.

- 5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).
- 6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

Articolo 7 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se corrisposti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Articolo 8 - Differimento del termine di versamento

- 1. Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel primo semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il versamento in acconto, sia con riferimento all'imposta dovuta dal de cuius sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo, sia con riferimento all'imposta dovuta dal de cuius sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.
- 2. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.
- 3. Con riferimento agli immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, il differimento dei termini di cui al presente articolo viene disposto con contestuale comunicazione al Ministro dell'Economia e delle finanze, che potrà eventualmente confermare o negare il beneficio con riferimento alla predetta quota di spettanza statale mediante proprio provvedimento.

Articolo 9 - Esenzione immobile dato in comodato

- 1. Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.
- Sono esenti i fabbricati dati in comodato gratuito registrato ad enti non commerciali ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella lettera i) dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a condizione che dette attività siano comprese negli scopi statutari degli enti stessi.
- 3. L'esenzione di cui ai commi precedenti è subordinata alla presentazione di una comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l'esenzione.
- 4. L'esenzione opera solo per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dai commi 1 e 2.
- 5. Con riferimento alle esenzioni disposte ai sensi del presente articolo su immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7.

Articolo 10 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Articolo 11 - Interessi moratori

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 12 - Rimborsi e compensazione

- 1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'articolo 10. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
- 2. Il provvedimento di rimborso deve essere emanato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'articolo 11.
- 4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso comunicata.
- 5. L'obbligazione tributaria di importo non superiore ad euro mille può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito IMU, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposta comunicazione, su modulo predisposto dal Comune, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta dovuta. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.
- 6. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.

Articolo 13 - Accertamento esecutivo e rateazione

- 1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 160 del 2019.
- 2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 12,001.
- 3. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale generale delle entrate.

Articolo 14 - Entrata in vigore del regolamento

- 1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
- 2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
- 3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.

PARERE SULLA REGOLARITA' DI REGOLARITA' TECNICA (art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Si esprime parere

| CONONOVOR
| Milazzo, Mil 09 20 | L. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | IL DIRIGENTE | CONONOMINE | CONONOMINE | CONOMINE | CO

PARERE SULLA REGOLARITA' DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000)

Si esprime parere foundle

Milazzo, M. 9 - 20 2
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE

Ricevuta di avvenuta consegna

Lat. 56659 del 11/09/2020

Il giorno 11/09/2020 alle ore 14:31:39 (+0200) il messaggio
"Prot. N.56659 del 11-09-2020 - TRASMISSIONE DI N. 2 PROPOSTE DI DELIBERE DI
CONSIGLIO COMUNALE - IMU." proveniente da
"protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it"
ed indirizzato a "collegio.revisori@pec.comune.milazzo.me.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20200911143137.25864.142.2.62@pec.aruba.it



Comune di Milazzo

Città Metropolitana di Messina

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 90 del 12/09/2020

il 12 Settembre 2020 si è riunito il Collegio del Revisori del Conti del Comune di Milazzo nelle persone del Sigg.ri

- Dott. Ginevra Fabio Michele Presidente
- Dott. Franco Amata
- Componente
- Dott. Carmelo Marisca
- Componente.

Il Collegio prende in esame la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, trasmessa in data 11.09.2020 prot.n. 56659, avente ad oggetto: "Approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)".

il Collegio prende in esame la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, trasmessa a mezzo pec in data 11 Settembre 2020 – prot. n. 56659 del 11.09.2020, avente ad oggetto: "Approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)".

L'Organo di Revisione,

Visti:

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27.12.2019 n.160 che ha abrogato, con decorrenza dal primo gennalo 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), di cui all'art.1, comma 639, della Legge n.147/2013

MA)

e ha, altresi, stabilito che l'imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art.1 della medesima Legge n.160/2019;

- l'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27.12.2019 n. 160, i quali disciplinano l'Imposta Municipale Propria (IMU);

- l'art. 1, comma 777, della Legge 27.12.2019 n. 160 che richiama le facoltà di regolamentazione dell'IMU di cui all'art.52 del D. Lgs. 15.12.1997 n.446 e stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitar nella disciplina regolamentare dell'Imposta Municipale Propria.

Dato atto che l'art.138 del D.L. n.34 del 19.05.2020, convertito nella Legge n.77 del 17.07.2020, allinea i termini per l'approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, già differito al 30 settembre 2020;

Esaminato lo schema di regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) allegato alla proposta di cui si chiede il parere;

Rilevato un refuso all'art.12 – "Rimborsi e compensazioni" laddove "...sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art.10...", l'art.10 (Versamenti minimi) viene erroneamente indicato mentre è l'art.11 (interessi moratori) l'articolo corretto da indicare.

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica, rilasciato in data 11.09.2020 dal Dirigente dei I° Settore – Affari Generali – Dott. Michele Bucolo, nonché del parere favorevole di regolarità contabile, rilasciato in data 11.09.2020 dal Dirigente ad interim dei II° Settore – Servizi Finanziari – Dott.ssa Andreina Mazzù:

Tutto ciò premesso,

in relazione alla propria competenza, questo Organo di Revisione, al sensi dell'art.239, lettera b), dei D. Lgs. 18.08.2000 n.267, esprime parere favoravole alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria (iMU)", previa la correzione dell'art.12 come sopra rilevato.

Si invita l'Ufficio di protocollo a trasmettere il presente parere ai seguenti:

Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Sig. Presidente della l* Commissione

Sig. Sindaco

Sig. Segretario Generale

Dirigente del l' Settore

Dirigente del II^{*} Settore

Milazzo, 12 Settembre 2020

Il Collegio del Revisori dei Conti

Dott. Fabio Michele Ginevra

Dott. Franço Amera

Dott. Carmelo Marisca

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento						
amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana a	pprovato con legge regionale 15 Marzo 1963 n°16, viene					
sottoscritto come segue:						
IL PRESIOLIVA ALE II Segretario Generale ANDRENA MAZZU						
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo						
ATTESTA						
che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n°44 e successive modifiche ed						
integrazioni (L.R. 28 Dicembre 2004 n°17 art. 127 comma 2						
è stata affissa all'albo pretorio comunale il	per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11,					
comma 1);						
Dalla Residenza Comunale, lì	Il Segretario Generale					
L'addetto all'Albo						
Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, ATTE	STA					
che la presente deliberazione, in applicazione della Legge R						
integrazioni	agramate a president 1991, in the successive mountaine of					
E DIVENUTA	ESECUTIVA					
DIVERVIA EGECUTIVA						
☐ il giorno, per decorso del termine	di 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (art.12,					
comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).						
☐ il giorno della sua adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 1, della L.R.						
03.12.1991, n.44).	•					
Dalla Residenza Comunale, lì	Il Sagnataria Caranala					
	Il Segretario Generale					
La presente deliberazione è copia conforme all'originale.	La presente deliberazione esecutiva è stata oggi trasmessa al Dipartimento					
Milazzo, lì	l l					
Willazzo, II	Milazzo, lì					